

CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE

RESPONSABILITA'CIVILE VERSO TERZI

E PRESTATORI DI LAVORO Lotto 1

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO			
Via XXV Aprile, 4			
20092 Cinisello Balsamo (MI)			
C.F. 01971350150			
P. IVA 00727780967			

е

Società Assicuratrice		

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	30/06/2022
Alle ore 24.00 del:	31/12/2023

SOMMARIO

Definizi	oni	4
Attività	degli Assicurati e loro individuazione	6
ART.1	DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	7
ART.2	Assicurazione presso diversi Assicuratori	7
ART.3	Durata del contratto – Recesso annuale	7
ART.4	PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE	8
ART.5	Tracciabilità dei flussi	8
Art.6	REGOLAZIONE DEL PREMIO	9
Art.7	RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO	9
Art.8	Modifiche dell'assicurazione	9
Art.9	FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ	9
ART.10	ONERI FISCALI	9
ART.11	FORO COMPETENTE	9
Art.12	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	10
ART.13	Validità territoriale	10
Art.14	CLAUSOLA BROKER	10
ART.15	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	10
Art.16	TRATTAMENTO DEI DATI	10
Art.17	COASSICURAZIONE E DELEGA	10
Art.18	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	12
Art.19	GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI	12
Art.20	GESTIONE SELF INSURED RETENTION	12
ART.21	PROCEDURA GESTIONE SINISTRI E COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI	14
Art.22	OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO	14
Art.1	Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)	16
Art.2 (R.C.O.)	Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro 16	
ART 3	MALATTIE PROFESSIONALI	17

ART.4	Qualifica di terzo	17
Art.5	RINUNCIA ALLA RIVALSA	18
Art.6	ESCLUSIONI	18
Art.7	Precisazioni ed estensioni di garanzia	19
Art.8	Ulteriori precisazioni ed estensioni di garanzia	25
ART.1	MASSIMALI	27
Responsa	ıbilità Civile verso Terzi:	27
ART.2	S.I.R/ Franchigia frontale	27
ART.3	SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI	27
Gara	nzia	27
ART.4	CALCOLO DEL PREMIO	28
Tasso	o lordo pro-mille	28
Prem	nio lordo anticipato	28
Art.5	Riparto di coassicurazione	
Dispos	izione finale	29

DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL' ATTIVITA'

Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.		
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.		
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della		
	presente polizza.		
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.		
	A titolo esemplificativo e non limitativo, rivestono qualifica di Assicurato:		
	L'Ente Contraente;		
	• Tutte le persone fisiche Dipendenti e non Dipendenti di cui il		
	Contraente si avvalga ai fini delle proprie attività compresi gli		
	amministratori, volontari ed i collaboratori;		
	le associazioni dopolavoristiche, ricreative e di volontariato ed i		
	loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente		
	stesso.		
	i minori in affido all'Amministrazione Comunale (ex L. 184/1984		
5 : ()	e L. 149/2001 e s.m.1.), nonché i membri delle famiglie affidatarie.		
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.		
Broker:	Aon S.p.A. incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del		
Processing and the second seco	contratto.		
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.		
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei Danni che possono		
Sinistro:	derivarne.		
Sinistro:	il verificarsi del fatto Dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.		
Sinistro in serie:	Tutti i Danni derivanti dal medesimo evento Dannoso saranno considerati		
Sillistro III serie.	come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli Danni si sono		
	verificati in momenti diversi ed ancorchè le relative richieste di		
	risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della		
	presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o		
	dalle pretese avanzate.		
	Tutti i Danni della serie saranno pertanto considerati come un unico		
	sinistro:		
	· agli effetti del massimale e/o del sottolimite previsto per la garanzia		
	interessata		
	· agli effetti dell'applicazione della relativa franchigia/S.I.R.		
	Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sottolimite e		
	franchigia/S.I.R. in vigore alla data in cui si è verificato l' evento Dannoso.		
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.		
Franchigia:	la parte di Danno che l'Assicurato tiene a suo carico.		
Scoperto:	la parte percentuale di Danno che l'Assicurato tiene a suo carico.		
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali. I Danni corporali e i Danni materiali di seguito definiti.		

Danni corporali:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi	
Danni matariali	compresi i Danni alla salute o biologici nonché il Danno morale. il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione,	
Danni materiali:	, ,	
	deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una	
	cosa.	
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il	
	numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano	
	sofferto Danni a cose di loro proprietà.	
Annualità assicurativa o periodo	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la	
assicurativo:	data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.	
Dipendenti o Prestatori di	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in	
Lavoro:	materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga	
	nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma	
	incluse:	
	a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o	
	aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa;	
	b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio	
	assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal	
	contrante/assicurato.	
	Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti,	
	lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi	
	ad ogni effetto riferito a "dipendenti o prestatori di lavoro" di cui alla	
	presente definizione.	
Retribuzione annua lorda	Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale	
ai fini del conteggio	dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL, nonché i	
del premio:	corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di	
	somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA,	
	prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa,	
	stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico	
	dell'assicurato, risultanti dai libri paga e contabili.	
Terrorismo:	atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della	
	violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che	
	agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi	
	organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o	
	simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di	
	intimorire la popolazione o una sua parte.	
Sabotaggio	atto sovversivo o serie di tali atti commessi per fini politici, religiosi o	
	ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/o creare	
	panico nella popolazione per tali fini.	

Attività degli Assicurati e loro individuazione

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio dei pubblici servizi che istituzionalmente competono all'Assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente, organizzatore o altro.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i Danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero Danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di Danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 Durata del contratto – Recesso annuale

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 30.06.2022 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2023; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È comunque facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

È comunque nella facoltà delle parti recedere la presente assicurazione al termine di ogni periodo assicurativo mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza annuale.

Ai sensi dell'art. 35, D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

Art.4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società delegataria ovvero al Broker incaricato.

Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo 30.06.2022 al 31.12.2022 e la rata successive avrà frazionamento annuale con decorrenza 31.12.2022.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata, PEC, fax o e-mail.

Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Art.5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei

flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.6 REGOLAZIONE DEL PREMIO

La presente polizza non è soggetta a regolazione del premio.

Art.7 RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società.

In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

Art.8 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite posta elettronica certificata od altro mezzo (fax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art.10 ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.11 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto d'appalto di servizi in oggetto il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello del Contraente.

Art.12 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.13 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art.14 CLAUSOLA BROKER

Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

Art.15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.16 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.17 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata. In deroga a quanto disposto dall'art. 1911 del codice civile, è prevista la responsabilità solidale delle imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione. Il Contraente

dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società delegataria indicata in esso; in conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto, la firma apposta dalla Direzione della Società delegataria sui documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art.18 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro " solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.19 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del Danno, la società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per desistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del Danno a norma delle condizioni contrattuali.

Art.20 GESTIONE SELF INSURED RETENTION

L'assicurazione entra in vigore per i sinistri RCT superiori all'importo indicato nella tabella Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/S.I.R., importo che resta a totale carico del contraente quale Self Insurance Retention (di seguito S.I.R.) per ciascun sinistro RCT.

Si conviene pertanto che:

A. per i Danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell'importo di S.I.R. medesima, oppure per una

richiesta il cui ammontare non sia quantificato, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico del Contraente che provvederà con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche ed eventualmente avvalendosi di strutture esterne).

Per tali Danni il Contraente, su richiesta della Società, dovrà fornire alla Società un file in formato excel e riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle sequenti informazioni:

- Controparte;
- Data dell'Evento;
- Data della Richiesta;
- Descrizione dell'evento con indicazione della dinamica, della potenziale lesione/Danno;
- Prima stima economica.
- Esiti conclusivi dei sinistri trattati
- Aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi borderò trasmessi in precedenza

Resta convenuto tra le parti che è facoltà della Società richiedere di effettuare un audit al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate al Contraente in quanto ritenute potenzialmente rientranti nell'importo della S.I.R.

Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l'importo della S.I.R., la stessa si riserva di chiedere alla Contraente l'affidamento di tali posizioni. In tal caso, quest'ultimo si impegna, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla Società, che ne assumerà la gestione.

Si precisa che qualora un sinistro gestito dal Contraente, di importo inizialmente inferiore alla S.I.R. o di importo indeterminato, in corso di istruttoria venga accertato essere di importo superiore alla S.I.R., in deroga all'Art. 18, verrà denunciato solo in quel momento alla Società, entro e non oltre 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, senza che la stessa possa eccepire alcun tipo di pregiudizio per ritardata denuncia o prescrizione del diritto.

Inoltre, la Società non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata dal Contraente. La società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Contraente.

In questo caso le spese (peritali e/o legali) maturate fino al momento dell'assunzione della gestione da parte della Società resteranno a carico del Contraente, mentre le spese maturate successivamente saranno a carico della Società stessa.

B. per i Danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l'importo di S.I.R. la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro nei termini di cui al precedente Art. Gestione delle vertenze di Danno e Spese legali.

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del Danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste e dell'importo relativo alla S.I.R., nonché liquidare anche i Danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Qualora all'esito della gestione il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della S.I.R., la Società provvederà alla liquidazione del Danno al danneggiato, e tutte le spese di gestione (ivi comprese quelle peritali e/o legali) sostenute dalla Società rimarranno a carico della stessa.

Ad ogni scadenza annuale dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente un file in formato excel l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare e l'indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei sequenti dati:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro

- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo Danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

Art.21 Procedura gestione sinistri e Comitato valutazione sinistri

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione il Contraente, il Broker e la Società predisporranno una procedura per la gestione sinistri condivisa. Tale procedura, soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le linee guida cui le Parti si atterranno per la gestione dei sinistri.

Su richiesta della Contraente potrà essere istituito il Comitato Valutazione Sinistri composto da un componente per il Contraente, un componente per il Broker, un componente per la Società Assicuratrice.

I compiti del CVS sono:

- analizzare i sinistri eccedenti la SIR;
- evidenziare aree e tecniche di intervento per la prevenzione dei rischi.

Il CVS si riunirà a scadenze semestrali e/o su richiesta di uno dei componenti.

Entro 30 giorni dalla data concordata per la riunione del CVS il Comune di Cinisello Balsamo e la Società dovranno fornire l'elenco dei sinistri da analizzare, che saranno all'ordine del giorno del CVS.

Le decisioni del CVS saranno riportate in apposito verbale reso disponibile a tutte le parti interessate.

Art.22 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker, alle scadenze semestrali di ogni anno e a richiesta del Contrente stesso, i tabulati contenente i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo in formato elettronico (excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento,
- estremi di controparte e/o assicurato
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva
- Descrizione dell'evento con indicazione della dinamica, della potenziale lesione/Danno;

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla data sopra indicata, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto gravemente colposo e da fatto doloso e gravemente colposo delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i Danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del Dlgs 38/2000
- 2. per gli infortuni ed i Danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
- 3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di Danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.lgs 38/2000;
- 4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'Inail.

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL/AST ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario di lavoro.

Art.3 MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza o nei 24 mesi successivi alla cessazione della stessa, indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più Danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più Danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del Danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
 - c) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto

Le presenti esclusioni di cui al punto 2) cessano di avere effetto per i Danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art.4 QUALIFICA DI TERZO

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale, peraltro, mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro Danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Sono compresi sia i Danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il Danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O.

I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art.5 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del Danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Art.6 ESCLUSIONI

- A. L'Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i Danni:
 - a) da furto, salvo quanto espressamente disciplinato *all'Art. Precisazioni ed estensioni di garanzia* che prevale rispetto all'esclusione che precede;
 - b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore di proprietà della contraente, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
 - c) alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto espressamente disciplinato *all'Art. Precisazioni ed estensioni di garanzia* che prevale rispetto all'esclusione che precede;
 - d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto espressamente disciplinato *all'Art. Precisazioni ed estensioni di garanzia* che prevale rispetto all'esclusione che precede;
 - e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto espressamente disciplinato all'Art. Precisazioni ed estensioni di garanzia che prevale rispetto all'esclusione che precede;
- B. L'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono i Danni:
 - a) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali;
 - b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc..

- c) di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- d) consequenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- e) i Danni verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- f) I Danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);
- g) derivanti da perdite finanziarie non consequenti a Danni a persone e/o cose;
- h) in caso di pandemia o epidemia (compreso Covid 19), derivanti direttamente o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.

C. SANCTION CLAUSE

La Società non è obbligata a garantire copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Art.7 Precisazioni ed estensioni di garanzia

Le garanzie di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

Committenza di lavori ed attività a terzi ai sensi dell'art. 2049 del CC

ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per Danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i Danni corporali cagionati alle persone trasportate;

• Attività complementari a quella istituzionale

da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei Danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche, compresa

l'organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); di volontariato e sociali (squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge, di assistenza ad anziani, a persone socialmente disagiate, disabili ed all'infanzia, ed a qualsiasi altra attività istituzionale dell'Ente, compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività; spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compresi i Danni alle cose ed eventuali animali esposti, compreso montaggio e smontaggio di palchi, attrezzature e stands. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i Danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi, ed alle cose in essi contenute od ubicate all'aperto nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni; per Danni dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da Dipendenti dell'assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio;

Proprietà, conduzione, uso fabbricati in genere e come di seguito specificato

- ✓ dalla proprietà e/o conduzione e/o uso e/o esercizio di fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, aree verdi in genere, compresi tutti i relativi impianti fissi e non, tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, anche da Terzi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari.
- ✓ dalla proprietà e/o conduzione e/o uso e/o esercizio cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, campi sportivi, stadi, autodromi, palestre, piscine ecc., compreso l'esercizio dell'attività svolta negli stessi dall'Ente Contraente ed escluso l'esercizio e l'organizzazione di manifestazioni sportive effettuate da Enti e Società diverse dal Contraente, statue e altri manufatti e/o oggetti artistici, siti anche all'aperto, e collocati sul territorio di competenza dell'Assicurato,.
- ✓ per **Danni alle condutture ed agli impianti sotterranei** e quelli ad essi conseguenti, inclusi i Danni da interruzione di attività, come di seguito specificato nel dedicato punto "danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi";
- dall'esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i Danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei Dipendenti, come di seguito specificato nel dedicato punto "Danni a veicoli di dipendenti e di terzi;

• Proprietà, conduzione, uso macchinari in genere e come di seguito specificato

dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e infrastrutture nonché macchinari, macchine operatrici in genere, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anni di età;

Proprietà ed esercizio strade e come di seguito specificato

✓ dalla proprietà ed esercizio di strade, fossi, fognature, corsi d'acqua, compresi i Danni da spargimento

di acqua e rigurgito di fogna conseguenti o non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture:

✓ per Danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione stradale, di vigilanza e pubblica sicurezza. Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada anche ubicati fuori dai confini di pertinenza dell'Ente, ma di competenza dell'Ente medesimo, sia eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore.

uso di mezzi non a motore

- ✓ dalla proprietà e uso, di velocipedi in genere, veicoli a mano ed a trazione animale ed in generale di veicoli non iscritti al P.R.A.;
- ✓ dal servizio bike sharing e la messa in disposizione di mezzi e veicoli a terzi e dipendenti ed in genere dall'utilizzo delle biciclette messe a disposizione dal Comune ai cittadini;

Acquedotti e reti in genere come di seguito specificato

dalla proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti e reti idriche e fognarie, compresi i danni da occlusione e rigurgito conseguenti a rottura accidentale. Sono compresi, altresì i danni causati da erogazione di acqua alterata.

Esercizio scuole e come di seguito specificato

per l'esercizio di scuole comunali e non, nidi di infanzia, scuole materne e Centri Ricreativi Estivi, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all'estero, centri per disabili ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi sempreché in ambito di attività scolastica e parascolastica; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio. La garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. È garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i Danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali. È compresa inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per Danni cagionati a terzi dai minori che l'ente affida a nuclei familiari, compresi i Danni, limitatamente alle lesioni corporali, i subiti dai minori medesimi;

• Esercizio centri assistenza e come di seguito specificato

dall'esercizio di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate, anziani, servizi sanitari in genere, case di riposo per anziani, alloggi per tossico dipendenti, stabilimenti termali. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Si intende compreso l'esercizio di

trasporti sociali, (alunni, disabili, anziani ecc.) compreso il rischio della committenza. Premesso inoltre che L'Assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all'interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l'assistenza agli anziani e disabili i presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato, compresi i Danni cagionati alle cose trovantesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse. In relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per Danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Enti presso i quali prestano servizio; dalla gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate;

• Esercizio, proprietà biblioteche, musei e come di seguito specificato

dall'esercizio e/o proprietà di biblioteche, pinacoteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte ed altre strutture culturali aperte al pubblico, case, alberghi, pensionati, ambulatori, poliambulatori pubblici, esclusa la responsabilità professionale dei medici addetti, impianti sportivi e ricreativi, giardini, giochi per bambini, parchi, alberi anche di alto fusto, verde pubblico in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), l'utilizzo di anticrittogamici e parassitari nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla caduta di alberi o rami derivante anche da eventi atmosferici, compreso il fulmine, con esclusione di alluvioni, terremoto o incendio) giardini zoologici, acquari e simili, cimiteri e relativi servizi cimiteriali ancorché gestiti da Terzi, bagni pubblici, gabinetti per servizi igienici e macelli; esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, servizio di accalappiacani, compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale custode di animali in genere anche in dotazione a giardini pubblici e zoo;

• Proprietà, conduzione, uso, esercizio impianti e come di seguito specificato

- √ dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche
 posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell'Ente;
- ✓ da uso e conduzione di ogni bene mobile, impianto attrezzatura, utilizzata nello svolgimento delle attività dell'Ente Assicurato;
- ✓ dalla proprietà ed esercizio di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, centrali, impianti
 e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria. Si
 precisa che essendo la gestione affidata a terzi la garanzia opera esclusivamente per la responsabilità
 civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;

Gestione mense e come di seguito specificato

in relazione alla gestione di mense scolastiche, della mensa e del bar aziendale e dei distributori automatici di cibi e bevande. È altresì compresa la responsabilità per i Danni corporali anche se subiti da Dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente tali servizi;

• Gestione strutture farmaceutiche

dalla gestione di farmacie comunali: l'assicurazione comprende i danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetti originari dei prodotti stessi. Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i difetti originari dei prodotti stessi. Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

• Gestione servizi medici ed infermieristici

dalla esistenza di servizi medici ed infermieristici attivati dalla Amministrazione, con l'esclusione dei danni derivanti dalla responsabilità civile medica e paramedica;

Danni da incendio

per Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;

Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori

per Danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori esclusi i Danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi;

• Danni da lavori edili in genere e scavi

- ✓ da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- ✓ per **Danni causati da scavi, posa e reinterro** di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore;

• Danni a mezzi carico e scarico

per Danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato;

Cose in consegna e custodia e danni ai locali e attrezzature di terzi

per Danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate o detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo, esclusi i Danni causati da furto salvo quanto di seguito specificato;

Danni da furto

per Danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere.

Residuati bellici

per i Danni che derivino dall'organizzazione e coordinamento delle attività, comunque gestite dalle competenti autorità, per il brillamento di eventuali ordigni residuati bellici, fermo restando l'esclusione dei Danni alle coltivazioni, nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina;

danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi

per Danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il Danno materiale;

• Inquinamento accidentale

per i Danni da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di macchinari, impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato.

Eventi naturali

per Danni derivanti direttamente od indirettamente da esondazione, inondazione, alluvione, frane, slavine, valanghe, movimenti tellurici e calamità naturali in genere avente come causa un evento naturale e non:

• Danni da cedimento e franamento del terreno

per Danni da cedimento o franamento del terreno, purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomuratura, palificazione, diaframmi ed altre tecniche sostitutive. Qualora il franamento e cedimento del terreno cagioni Danni ad impianti e condutture sotterranei, s'intendono compresi anche i Danni ad essi conseguenti;

Danni a veicoli di dipendenti e di terzi

dall'esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i Danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti;

• Danni a veicoli rimossi

per i Danni cagionati ai veicoli non in avaria, rimossi su richiesta delle competenti autorità, durante il trasporto, traino od il sollevamento a seguito di caduta, sganciamento, collisione od uscita di strada; la garanzia si intende valida anche per i Danni cagionati a terzi derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le suddette operazioni e per i Danni subiti da suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree esclusi i Danni da furto, incendio nonché alle cose contenute o trasportate sui veicoli medesimi. Lo stato prima e dopo la rimozione deve essere certificato dalle competenti autorità o da altro personale autorizzato, nel limite di quanto previsto all' Art. Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti;

• Pulizia locali e come di seguito specificato

da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;

• Impiego figure come di seguito specificato

✓ in relazione all'impiego di stagisti, borsisti e tirocinanti operanti presso le sedi dell'assicurato e non, anche se non Dipendenti dello stesso, per i Danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi i Dipendenti dell'Assicurato, o fra di loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali;

- ✓ per Danni subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato e per Danni causati da Dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti;
- ✓ per Danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell'Assicurato;

Responsabile della sicurezza e salute sul lavoro ex Dlgs. 81/2008;

in relazione alla qualifica di "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza", riferita sia all'Assicurato che ai propri Dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La garanzia comprende quindi la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai Dipendenti dell'assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni;

• smercio cibi e bevande, gestione mense

per danni da proprietà o gestione di bar e mense, compresa la somministrazione di cibi e bevande; qualora questo servizio fosse affidato a terzi la garanzia opera in relazione alla committenza;

• servizio di tributi e vigilanza

per servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza urbana e compreso l'uso di armi e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente tali servizi;

Art.8 ULTERIORI PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA

Responsabilità personale

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i Dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'assicurato per Danni arrecati a terzi e ad altri Dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia si intende inoltre estesa a tutti i soggetti quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli impiegati in lavori socialmente utili, i volontari, gli utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dal Contraente, i partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, stage e quant'altro assimilabile, per Danni cagionati a Terzi nell'ambito delle attività ed iniziative riconducibili alla Contraente.

Si intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in qualità:

- quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
- quella di "responsabile dei lavori", di "coordinatore della progettazione dei lavori", di "coordinatore per l'esecuzione dei lavori"

La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui il

Contraente si avvale, per Danni involontariamente cagionati a terzi ed a tutti i Dipendenti, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell'Ente.

Si intende altresì compresa la responsabilità civile personale dei componenti il Nucleo di Protezione Civile nello svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'appartenenza al Nucleo.

Si intendono parificati ai Danni da lesione personale o morte i Danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Legge sulla Privacy" e ss.mm.ii., nonché da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016 - GDPR.

Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati Terzi tra loro.

Responsabilità civile per atti di terrorismo e sabotaggio

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di Terrorismo o Sabotaggio, come definiti in polizza.

A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per:

- Danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batteriologici di qualsiasi tipo;
- Danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus";
- multe, penalità, Danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi Danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di Danni compensativi;
- Danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora ii soggetto reclamante non abbia riportato Danni corporali.

Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore sarà considerata un unico sinistro.

MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 MASSIMALI

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi:	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di	
	€ 5.000.000,00 per ogni persona lesa e	
	€ 5.000.000,00 per danni a cose	
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro:	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di	
	€ 5.000.000,00 per persona lesa	

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art.2 S.I.R/ FRANCHIGIA FRONTALE

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una S.I.R. di € 5.000,00 per ogni sinistro, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.

Art.3 SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La Società, nei limiti dei massimali di cui all' *Art. Massimali*, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i Danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie/S.I.R. e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del Danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia/S.I.R.
Ogni e qualsiasi Danno R.C.T.	Nei limiti dei massimali previsti	S.I.R. € 5.000,00 da intendersi come franchigia frontale
Ogni e qualsiasi Danno R.C.O.	Nei limiti dei massimali previsti	Non prevista
Danno biologico nell'ambito R.C.O.	Nei limiti dei massimali previsti	Non prevista

Danni alle condutture ed agli	€ 2.000.000,00 per sinistro e per	
impianti sotterranei	anno assicurativo	Franchigia frontale
Acquedotti e reti in genere	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
Gestione strutture farmaceutiche	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
Gestione servizi medici ed infermieristici	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
Danni da incendio	€ 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
Danni da scavo, posa e reinterro	€ 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
Danni ai mezzi carico e scarico	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
Cose in consegna e custodia e danni	€1.500.000,00 per sinistro e per	Franchigia frontale
ai locali e attrezzature di terzi	anno assicurativo	Transmight frontale
Danni da furto	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
Interruzioni e sospensioni di attività di terzi	€ 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
Danni da inquinamento accidentale	€ 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
Eventi naturali	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scop. 10% minimo Franchigia frontale
Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
Danni ai veicoli di dipendenti e di terzi	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
Danni ai veicoli rimossi	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
Smercio cibi e bevande, gestione mense	€ 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
Responsabilità civile per atti di	€ 1.000.000,00 per sinistro e per	Scop. 10% minimo € 25.000
Terrorismo e Sabotaggio	anno	3cop. 10% Illillilli € 23.000

Art.4 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Retribuzione annua lorda	Tasso lordo pro-mille	Premio lordo anticipato
€ 13.214.745,79	‰	€=

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	=
TOTALE	€	.=

Rimane convenuto tra le parti che il premio è da intendersi flat, senza regolazione.

Art.5 RIPARTO DI COASSICURAZIONE

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

<u>L'ASSICURATO</u> <u>LA SOCIETÀ</u>